PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

DELLA SOCIETA' CONTROLLATA AL 100% "VENETO LOGISTICA S.R.L."

NELLA SOCIETA' CONTROLLANTE "INTERPORTO DI ROVIGO S.P.A."

AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2501–TER E 2505 del codice civile

*****

Approvato dagli Organi Amministrativi di

Interporto di Rovigo S.p.A. e di Veneto Logistica S.r.l.

in data 19 ottobre 2021 e 20 ottobre 2021

INTERPORTO DI ROVIGO S.P.A.

Sede legale Rovigo – Viale delle Industrie n. 53 - Porto Interno

Codice Fiscale, Num. Iscrizione Registro Imprese di Venezia Rovigo e Partita IVA 00967830290

Capitale Sociale Euro 5.836.159,05. = i.v.

R.E.A. 106835

*****

VENETO LOGISTICA S.R.L.

Società a responsabilità limitata a socio unico

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Interporto di Rovigo S.p.A.

Sede legale Rovigo – Viale delle Industrie n. 55 – Porto Interno

Codice Fiscale, Num. Iscrizione Registro Imprese di Venezia Rovigo e Partita IVA 03773480284

Capitale Sociale Euro 850.000.= i.v.

R.E.A. 137120

*****

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

DELLA SOCIETA' CONTROLLATA AL 100% "VENETO LOGISTICA S.R.L."

NELLA SOCIETA' CONTROLLANTE "INTERPORTO DI ROVIGO S.P.A."

AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2501–TER E 2505 del codice civile

Ai sensi degli articoli 2501-ter e 2505 del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione della società "Interporto di Rovigo S.p.A." con sede in Rovigo, Viale delle Industrie n. 53, Porto Interno, Codice Fiscale, Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo e Partita IVA n. 00967830290 e l'Amministratore Unico della società "Veneto Logistica S.r.l." con sede in Rovigo, Viale delle Industrie n. 55, Porto Interno, Codice Fiscale, Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo e Partita IVA n. 03773480284, procedono alla redazione del presente Progetto di fusione.

Prima di passare ad indicare gli elementi richiesti dalla normativa richiamata, gli organi amministrativi delle società partecipanti all'operazione danno atto che il presente Progetto contempla l'ipotesi di fusione per incorporazione della società controllata in misura totalitaria "Veneto Logistica S.r.l." nella società controllante "Interporto di Rovigo S.p.A.".

Si rammenta che nel presente Progetto di fusione:

- con il termine "**incorporante**" si intenderà definire la società "Interporto di Rovigo S.p.A." che risulterà l'unica entità giuridica esistente dopo l'esecuzione dell'operazione di fusione di cui all'oggetto;
- con il termine "**incorporanda**" si intenderà definire la società "Veneto Logistica S.r.l." che, per effetto della fusione, verrà incorporata cessando di esistere.

La società incorporante, ai sensi dell'art. 2504 – *bis* , comma 1 del Codice Civile, a decorrere dalla data di perfezionamento dell'operazione di fusione subentrerà in tutti i rapporti giuridici della società incorporanda, manterrà inalterata la propria denominazione, la propria forma giuridica di società per azioni e comprenderà tra le proprie attività e passività di bilancio gli elementi attivi e passivi patrimoniali dell'incorporanda, annullandone per converso il patrimonio sociale e la corrispondente partecipazione attualmente detenuta nella società incorporanda, il tutto senza ricorrere ad alcun aumento del proprio capitale sociale.

1. Società partecipanti alla fusione (art. 2501- ter, primo comma, n.1)

A – società incorporante: "**Interporto di Rovigo S.p.A.**", di seguito definita anche "incorporante", avente la propria sede legale in Rovigo - Viale delle Industrie, n. 53 – Porto Interno, capitale sociale pari ad euro 5.836.159,05. = interamente versato, suddiviso in numero 3.297.265 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,77. = ciascuna, Codice Fiscale, Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo e Partita Iva 00967830290, REA 106835.

Detta società, avente per oggetto sociale:

- *la promozione, lo studio, la progettazione e la realizzazione di un interporto sito nel Comune di Rovigo e di strutture portuali e/o interportuali con particolare riferimento alla navigazione interna, fluviomarittima e marittima aventi le caratteristiche indicate dall'art. 6 della Legge 30/05/1995, n. 204 e successive integrazioni e modificazioni;*
- *la gestione delle strutture e servizi interportuali finalizzata all'integrazione dei servizi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, aereo ed accessori, diretta a facilitare le operazioni connesse alle volture di carico, alla movimentazione ed eventuale sosta temporanea delle merci nell'ambito interportuale, all'organizzazione logistica della produzione e della distribuzione fisica dei prodotti, anche in zona franca, completando la struttura con opportuni servizi intesi a fornire assistenza agli operatori e dei loro mezzi;*
- *la realizzazione e/o gestione di aree di deposito doganale per merci nazionali, nazionalizzate ed estere, di magazzini generali, autoparchi, centri merci, terminals per la movimentazione di merci di vario genere, containers, rotabili vari, nonché la gestione, in proprio e per conto di terzi o mediante contratti con altri soggetti, di pubblici esercizi, di attività connesse all'assistenza e manutenzione degli autoveicoli ed altri mezzi di trasporto, distributori di carburanti;*
- *la promozione, lo studio, la progettazione, la realizzazione e la gestione di darsene turistiche per navi da diporto, nonché lo svolgimento di attività commerciali e di servizi connessi alle precedenti, sia in proprio che per conto di terzi o mediante contratti con altri soggetti.*

La società potrà inoltre compiere tutti gli atti occorrenti per l'attuazione dell'oggetto sociale, ad esclusivo giudizio e secondo le modalità precisate dal Consiglio di Amministrazione, così tra l'altro, e a titolo meramente esemplificativo e senza pretesa alcuna di esaustività:

- *prestare servizi di progettazione e consulenza nei settori industriale, commerciale, artigianale, terziario avanzato, dell'innovazione e dei trasporti, con particolare riferimento a quelli intermodali ad enti e società partecipate e non;*

- *fornire a terzi, sia enti pubblici che aziende private, ed a qualsiasi titolo, know-how nei campi di propria pertinenza:*
- *gestire in maniera diretta o indiretta servizi generali e particolari in favore di altri enti o aziende;*
- *compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, necessari ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, comprese le prestazioni di garanzie reali o personali a favore dei soci o di terze persone, con espressa esclusione delle attività di intermediazione di cui alla L. 02/01/1991 n.1;*
- *assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società, associazioni ed enti, compreso l'osservatorio regionale sulla movimentazione delle merci, aventi e non oggetto analogo od affine al proprio*

continuerà ad esistere senza modificare il proprio oggetto sociale.

B - Società incorporanda: "**Veneto Logistica S.r.l.**", di seguito definita anche "incorporanda", avente la propria sede legale in Rovigo, Viale delle Industrie, n. 55 – Porto Interno, capitale sociale pari ad Euro 850.000.= interamente versato, Codice Fiscale, Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo e Partita Iva 03773480284, REA 137120, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Interporto di Rovigo S.p.A. che detiene attualmente il 100% del capitale sociale di Veneto Logistica S.r.l.

Detta società, avente per oggetto:

- *la realizzazione, gestione e locazione di infrastrutture mobili ed immobili di intermodalità e logistica, di stoccaggio di magazzini da destinare ad attività logistiche nonché l'acquisto e la locazione di beni mobili rivolte esclusivamente alla necessità delle Piccole e Medie Imprese come definite dalla Comunicazione Commissione CE n. 96/280 CE e dal D.M. del 18/09/1997;*
- *la società potrà inoltre, senza che ciò possa costituire in alcun modo attività principale, compie tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie ed ogni altra operazione necessaria od utile al raggiungimento degli scopi sociali, il rilascio di fideiussioni, avalli e la concessione*

di garanzie, anche reali, sotto qualsiasi forma a favore di terzi nell'interesse proprio. Tali facoltà possono essere esercitate solo con delibera del Consiglio di Amministrazione;

- *sono tassativamente esclusi dall'oggetto sociale:*
- *l'attività professionale riservata, nonché ogni attività per la quale la legge prevede il rilascio di preventiva apposita autorizzazione e, segnatamente, l'esercizio dell'attività di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Servizi di investimento);*
- *la sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi dell'articolo 11 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e successive modificazioni;*
- *l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'articolo 4, comma secondo, del D.L. 3 maggio 1991 n. 143, convertito dalla Legge 5 luglio 1991 n. 197 e successive integrazioni;*
- *l'erogazione del credito al consumo, anche nell'ambito dei propri soci secondo quanto disposto dal Ministero del Tesoro con Decreto 27 settembre 1991, pubblicato in G.U. n. 227*

verrà fusa per incorporazione nella società controllante trasferendole tutte le proprie attività e diritti, nonché le proprie passività e cessando conseguentemente di esistere.

2. Atto costitutivo e Statuto della società incorporante (art. 2501- ter, primo comma, n. 2)

L'atto costitutivo e lo statuto vigente alla data odierna della società incorporante "Interporto di Rovigo S.p.A." non subiranno modificazioni derivanti dall'operazione di fusione di cui al presente Progetto di fusione.

Il testo dello statuto dell'incorporante "Interporto di Rovigo S.p.A." viene allegato al presente Progetto di fusione.

3. Modalità della fusione.

3.1 Situazioni patrimoniali

La fusione verrà eseguita sulla base delle situazioni patrimoniali alla data del 30 giugno 2021, ricorrendone i requisiti previsti dall'art. 2501- *quater*, comma 1, del Codice Civile.

3.2 Procedimento semplificato

Ai sensi dell'art. 2505 del Codice Civile, in considerazione della circostanza che l'incorporante "Interporto di Rovigo S.p.A." detiene una partecipazione pari al 100% del capitale sociale dell'incorporanda "Veneto Logistica S.r.l.":

(i) non sarà necessario predisporre la relazione degli organi amministrativi delle società partecipanti alla fusione, di cui all'art. 2501 –*quinquies* del Codice Civile;

(ii) non sarà necessario predisporre la relazione degli esperti in merito alla congruità del rapporto di cambio, di cui all'art. 2501- *sexies* del Codice Civile.

4. Rapporto di cambio delle azioni (art. 2501- *ter*, primo comma, n. 3)

Nell'operazione di fusione per incorporazione di cui al presente progetto, non sussiste alcun rapporto di cambio delle azioni dell'incorporante "Interporto di Rovigo S.p.A." con le partecipazioni dell'incorporanda "Veneto Logistica S.r.l." (derivante dal fatto che esso è automatico per via del controllo totalitario della società incorporante nella società incorporanda).

5. Modalità di assegnazione delle azioni della società incorporante (art. 2501-*ter*, primo comma, n. 4)

Poiché l'incorporante "Interporto di Rovigo S.p.A." detiene interamente a titolo di proprietà le partecipazioni dell'incorporanda "Veneto Logistica S.r.l.", non deve essere determinata alcuna modalità di assegnazione delle azioni dell'incorporante.

In conseguenza dell'efficacia dell'Atto di fusione, tutte le partecipazioni dell'incorporanda detenute dall'incorporante verranno annullate.

6. Data dalla quale partecipano agli utili le predette azioni (art. 2501-*ter*, primo comma, n. 5)

Poiché l'incorporante "Interporto di Rovigo S.p.A." detiene interamente a titolo di proprietà le partecipazioni dell'incorporanda "Veneto Logistica S.r.l.", non deve essere determinata alcuna data di decorrenza della partecipazione agli utili delle azioni dell'incorporante.

7. Data a decorrere dalla quale si producono gli effetti della fusione (art. 2501-*ter*, primo comma, n. 6)

Gli effetti della fusione ai sensi dell'art. 2504- bis, comma 2, Codice Civile, decorreranno alternativamente:

(i) dal 1 gennaio 2022 se l'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione presso il Registro delle Imprese di Venezia Rovigo sarà effettuata entro il 31/12/2021;

(ii) dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione presso il Registro delle Imprese di Venezia Rovigo se l'iscrizione sarà effettuata dopo il 31/12/2021.

Nell'ipotesi di cui al precedente punto *sub. (ii)*, tuttavia ai sensi dell'art. 2504- bis, comma 3, del Codice Civile e dell'art. 172, comma 9, del T.U.I.R., ai soli fini di ottenere una maggior semplificazione contabile, si disciplina sin d'ora che gli effetti contabili e fiscali dell'operazione siano retrodatati con riferimento alla data del 1° gennaio 2022.

8. Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni (art. 2501-*ter*, primo comma, n. 7)

Non sussistono categorie particolari di soci o possessori di titoli diversi dalle azioni cui sia riservato un trattamento particolare.

9. Vantaggi particolari eventualmente proposti a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione (art. 2501-*ter*, primo comma, n. 8)

Non si propone alcun beneficio o vantaggio particolare per gli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

Motivazioni dell'operazione di fusione

Il presente progetto di fusione per incorporazione – e più in generale l'operazione di fusione – scaturisce dall'esigenza di procedere alla concentrazione in capo all'incorporante delle attività svolte in precedenza in modo indipendente dalla società incorporanda.

Per effetto della riorganizzazione societaria proposta con il presente progetto di fusione, si otterrà una ottimizzazione strategica della gestione delle risorse e dei flussi economico-finanziari derivanti dalle attività attualmente suddivise nelle due società.

A tali finalità operative dell'operazione di fusione, si associano alcune non trascurabili sinergie derivanti dall'eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni societarie ed amministrative, con conseguenti risparmi di costi generali dovuti all'esercizio dell'attività d'impresa per mezzo di un'unica società in luogo delle due attuali.

****

Ai sensi dell'art. 2501- *septies* del Codice Civile, il presente Progetto di fusione, corredato dai relativi allegati, approvato dall'Organo Amministrativo di ciascuna delle società partecipanti alla fusione, verrà depositato per l'iscrizione nel Registro delle Imprese di Venezia Rovigo, nonché depositato in copia presso la sede di ciascuna delle società partecipanti alla fusione, unitamente alle situazioni patrimoniali al 30.06.2021 di cui all'art. 2501-*quater* del Codice Civile ed ai fascicoli completi dei bilanci degli ultimi tre esercizi (31.12.2018-31.12.2019-31.12.2020) di entrambe le società.

Sono fatte salve le modifiche, variazioni, integrazioni ed aggiornamenti, anche numerici, al presente Progetto di Fusione, così come dello Statuto dell'incorporante qui allegato, eventualmente deliberate dalle assemblee straordinarie dei soci di Interporto di Rovigo S.p.A. e di Veneto Logistica S.r.l. ovvero richieste ai fini dell'iscrizione del presente Progetto di Fusione nel Registro delle Imprese di Venezia Rovigo ovvero ad altri fini da autorità competenti.

Allegato: Statuto dell'incorporante

Rovigo il 19 ottobre 2021 – 20 ottobre 2021

Interporto di Rovigo S.p.A.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

INTERPORTO DI ROVIGO SPA
Viale delle Industrie, 53
45100 ROVIGO

Veneto Logistica S.r.l.

VENETO LOGISTICA S.R.L.
L'Amministratore Unico
(p.i. Moreno Mescalchin)